



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: RAGIONERIA ED ENTRATE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione dei criteri e modalità, per la concessione della rateizzazione dei crediti extratributari ai sensi dall'art. 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.			
_____ (BONFIGLI FRANCESCA) _____ (BONFIGLI FRANCESCA) _____ (G. DELL'ARNO) _____ (M. MARAFINI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (Sartore Alessandra) _____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ _____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 10/04/2020 prot. 207	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Approvazione dei criteri e modalità, per la concessione della rateizzazione dei crediti extratributari ai sensi dall'art. 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 recante: *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: *“Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2020”*;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”*;

VISTO in particolare l'art. 6, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante *“Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche”*;

VISTO altresì, il comma 11 dell'art 19 della legge regionale 27 febbraio 2020 n. 1 ad oggetto: *”Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione”*;

PRESO ATTO del nuovo testo coordinato dell'articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9; rubricato: *“Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari”*, che così recita:

- 1. Il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.*
- 2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in sessanta.*
- 3. Nel caso di persone fisiche, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla*

presentazione dell'istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

5. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

7. La rateizzazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a 150,00 euro per le persone fisiche e a 1.000,00 euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in 800,00 euro.

8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione precedentemente al decorso del termine di diciotto mesi dalla data di decadenza.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateizzazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

10bis. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, sono definite le modalità di concessione della rateizzazione per i debiti di natura diversa da quella tributaria.

10ter. Gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate di cui, rispettivamente, agli articoli 11ter, 11quater e 11quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, nonché le aziende ed istituti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011, i consorzi di bonifica e i consorzi industriali di cui, rispettivamente, alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche e alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche

possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti accertati nei confronti della Regione.

10quater. Il pagamento di cui al comma 10ter è effettuato sulla base di un piano finanziario a rate annuali costanti, decorrenti dall'anno successivo alla data di autorizzazione e di durata massima fino a venti anni, calcolata al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza. Per i soggetti di cui al comma 10ter interessati da processi di razionalizzazione delle spese ovvero da processi di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, piani di ristrutturazione aziendale dai quali risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte o piani di risanamento che contemplino il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni, il pagamento può decorrere dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione. A dimostrazione del recupero dell'equilibrio il soggetto produce una relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento, nonché un prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità.

10 quater 1. I piani di rateizzazione concernenti i debiti dei consorzi industriali, ivi compresi quelli relativi alla restituzione delle anticipazioni concesse dalla Regione ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 52 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Lazio: anticipazioni finanziarie della Regione per l'anno 1984 finalizzate alle spese ordinarie per l'attuazione dei piani regolatori consortili e la gestione delle infrastrutture), già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, su istanza del consorzio industriale interessato.”.

10quinquies. L'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativo a iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi, si interpreta nel senso che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà della Regione sono poste a carico della stessa per i primi quattro anni dalla data di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti di cui al comma 10ter.

10 sexies. I comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti concernenti il pagamento del servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 8, 9 e 10 quater, primo periodo. I relativi interessi di legge già maturati sono ridotti a un terzo ai fini della determinazione del debito da rateizzare. In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, la Regione provvede al recupero delle somme dovute. A tal fine, gli interessi di cui al secondo periodo sono dovuti integralmente.

10 septies. I piani di rateizzazione concernenti i debiti relativi al pagamento del servizio di adduzione idrica già vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali i comuni abbiano provveduto ad almeno una parte dei pagamenti dovuti, possono essere rideterminati, su istanza del comune interessato, riducendo di un terzo l'ammontare dovuto per gli interessi di legge già maturati.

10 octies. Le entrate derivanti dal piano di rateizzazione di cui ai commi 10 sexies e 10 septies sono destinate alla realizzazione di interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni. A tal fine sono istituite, rispettivamente, la voce di entrata denominata: “Entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018”, all'interno della tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e la voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018 destinate ad interventi in materia di opere pubbliche in favore dei

comuni”, all’interno del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.

RITENUTO opportuno definire i criteri e modalità per l’accesso al piano di rateizzazione, di cui all’art. 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9;

VISTO il documento recante i criteri e le modalità per l’accesso al piano di rateizzazione, di cui all’art. 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso in data

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di approvare il documento recante i criteri e le modalità per l’accesso al piano di rateizzazione di cui all’art. 64, commi 10 ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, che si allega al presente atto (Allegato 1) e ne forma parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL PIANO DI RATEIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMI 10TER E 10QUATER, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N.9

Presupposti per l'applicazione della rateizzazione di cui all'articolo 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e ss. mm. e ii.

Possono essere oggetto di rateizzazione i crediti di natura extratributaria, vantati dall'amministrazione regionale, a qualsiasi titolo, ivi compresi i crediti derivanti da sentenza passata in giudicato o quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva.

Soggetti ammessi alla rateizzazione di cui all'articolo 64, commi da 10ter a 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e ss. mm. e ii.

Possono essere ammesse alla rateizzazione dei debiti di natura extratributaria:

1. Gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate di cui, rispettivamente, agli articoli 11ter, 11quater e 11quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; e successive modifiche;
2. le aziende ed istituti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011;
3. i consorzi di bonifica di cui, alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche;
4. i consorzi industriali di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (ConSORZI per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche.

Modalità applicative dell'articolo 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e ss. mm. e ii.

Modalità per la presentazione dell'istanza di rateizzazione

Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente per materia alla gestione delle somme di cui trattasi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Il debitore, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara:

- di rinunciare a qualsiasi controversia pendente avente ad oggetto il debito per il quale è richiesta la rateizzazione;
- di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria;
- di aver, eventualmente, avviato processi di riequilibrio finanziario.

Qualora i crediti, vantati dall'amministrazione regionale, per i quali si chiede la rateizzazione, riguardano materie diverse, il debitore deve presentare una istanza di rateizzazione complessiva indirizzata alle singole strutture regionali competenti alla gestione dei singoli accertamenti e, per conoscenza alla direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio.

La Direzione regionale competente per materia alla gestione del credito prevalente provvede alla gestione dell'istanza di rateizzazione complessiva previa acquisizione del parere favorevole delle altre strutture regionali interessate.

Qualora il credito complessivo oggetto di rateizzazione sia uguale o superiore ad euro 2.000.000,00 il debitore dovrà produrre, unitamente alla restituzione del piano di rateizzazione, trasmesso dalla

ALLEGATO 1

Regione Lazio, debitamente firmato per accettazione, idonea garanzia ipotecaria, o apposita fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa pari almeno alla metà dell'importo oggetto di rateizzazione, ovvero delegazione di pagamento in favore dell'Amministrazione Regionale a valere sul proprio tesoriere/istituto di credito a garanzia delle rate annuali dovute.

Criteri per la rateizzazione e determinazione del piano di ammortamento

Il debitore può chiedere una rateizzazione annuale a rate costanti di durata massima fino a 20 anni.

L'entità delle rate annuali è determinata applicando il metodo di ammortamento francese a rate costanti. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

Procedura di concessione della rateizzazione

La struttura regionale, competente alla gestione dell'istanza di rateizzazione di cui dell'articolo 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e ss. mm. e ii., provvede alla predisposizione di un piano di ammortamento con i criteri sopra individuati.

Il piano di rateizzazione, deve indicare:

- l'importo oggetto di rateizzazione
- il numero di rate annuali (massimo venti anni)
- il tasso legale applicato
- l'importo calcolato della rata annuale dovuta.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, la struttura regionale competente deve comunicare l'eventuale diniego motivato alla concessione della rateizzazione di cui all'articolo 64, commi 10ter e 10quater, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e ss. mm. e ii. o trasmettere il piano di rateizzazione all'interessato/istante.

Ai fini della decorrenza del pagamento della prima rata annuale, ai sensi del citato art. 64, c. 10 quater della legge regionale n. 9/2005, si tiene conto della data di trasmissione da parte dell'amministrazione regionale del piano di ammortamento, che dovrà essere restituito debitamente firmato per adesione ed accettazione da parte dell'istante.

Il piano di rateizzazione a rate annuali costanti sarà reso esecutivo con l'adozione, da parte della struttura regionale competente, di apposita determinazione di accertamento pluriennale e contestuale cancellazione delle poste attive oggetto della medesima istanza di rateizzazione.

Decadenza dal beneficio della rateizzazione

In caso di omesso pagamento anche di 1 sola rata da parte del debitore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione.

In caso di omesso pagamento di un massimo di 2 rate annuali consecutive la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo per il debitore di estinguere il debito scaduto entro il termine dei 60 giorni successivi. Se dopo tale termine il debitore non effettua comunque il pagamento, la struttura regionale competente, con proprio atto dichiara il debitore decaduto dal beneficio della rateizzazione e provvede al recupero contestuale del debito residuo tramite l'istituto della compensazione e/o attivazione delle procedure per il recupero coattivo, tramite iscrizione a ruolo.

All'ente debitore decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione precedentemente al decorso del termine di diciotto mesi dalla data di decadenza.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.

Copia